Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 8 novembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1967.

Sostituzione di alcuni membri della Commissione centrale della carta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, che disciplina la distribuzione della carta, il prezzo di vendita dei giornali quotidiani e il numero delle pagine dei quotidiani e periodici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1948, relativo alla costituzione, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, della Commissione centrale per la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 526, relativo alla inclusione di un rappresentante delle industrie grafiche, cartotecniche ed affini, nella Commissione di cui sopra;

Visti i propri decreti 23 giugno 1949, 5 maggio 1951, 17 ottobre 1952, 22 settembre 1954, 25 settembre 1956, 4 giugno 1958 e 4 aprile 1963, con i quali sono state apportate varianti alla composizione della Commissione stessa;

Considerato che varî membri hanno cessato di far parte di detta Commissione, e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Viste le comunicazioni all'uopo pervenute da parte delle Amministrazioni e delle Associazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Dalla data del presente decreto le sottonotate persone sono chiamate a far parte della Commissione centrale della carta incaricata della disciplina della distribuzione della carta, prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici, in sostituzione della persona a fianco di ciascuno indicata:

1) Di Ciommo dott. Pasquale, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze ed in sostituzione del dott. Michele La Rosa;

2) Abete cav. lav. Antonio, membro effettivo, in rappresentanza dell'Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici ed in sostituzione del comm. Fausto Capriotti;

3) Perrone ing. Ferdinando, membro effettivo, in rappresentanza della Federazione italiana editori giornali ed in sostituzione del conte Lodovico Riccardi;

4) Bevilacqua gr. uff. Enzo, membro supplente, in rappresentanza della Federazione italiana editori giornali ed in sostituzione del cav. lav. Arnoldo Mondadori;

5) Negro geom. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza della Federazione italiana editori giornali ed in sostituzione del rag. Giuseppe Arbitrio;

6) Pasini comm. Umberto, membro supplente, in rappresentanza della Federazione italiana editori giornali ed in sostituzione del rag. Augusto Talamona.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1967

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1967
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 231

(11036)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1967.

Composizione del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, che prevede la istituzione, presso il Ministero della marina mercantile, del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Viste le designazioni dei membri fatte a termini dell'art. 22 della legge sopra citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1963;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1° aprile 1967-30 marzo 1971 il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione, è così composto:

Presidente:

D'Angelo avv. Nunzio, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo.

Membri:

Cimino dott. Giuseppe, direttore di divisione della Direzione generale del naviglio;

Montanari dott. Amedeo, direttore di divisione della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

Grimaldi dott. Ubaldo, ispettore generale della Direzione generale della pesca marittima;

Cerchia dott. Angelo, direttore di divisione, capo dei servizi attinenti alla sicurezza della navigazione della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;

Lombardi magg. gen. P. Giuseppe, dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;

Sarchiola prof. ing. Giuseppe, ispettore generale, capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

Bronzi prof. ing. Goffredo, ispettore generale, rappresentante del Ministero delle poste e telecomunicazioni, Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Giannico dott. Luigi, medico provinciale capo, rappresentante del Ministero della sanità;

Balzano cap. di vasc. Romualdo, rappresentante del Ministero difesa-Marina;

Colangelo ing. Eduardo, ispettore generale, rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi;

Avallone ten. gen. S. Te. A. aus. Antonio, rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale di pubblica sicurezza;

Nuccorini prof. dott. Raffaello, ispettore generale, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Nardi dott. ing. Giovanni, ispettore principale, rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Trozzi dott. ing. Saverio, ispettore capo superiore rappresentante del Ministero dei trasporti - Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

Spinelli dott. ing. Lorenzo, direttore generale del Registro italiano navale;

Pinotti comandante Corrado e Beraldo dott. ingegnere Enrico, rappresentanti dell'Armamento di linea

Martinoli ing. Paolo e Lolli Ghetti ing. Carlo, rappresentanti dell'Armamento libero;

Mucci comandante Luigi, Bevilacqua cap. Michele e D'Agostino comandante Euclide, rappresentanti della gente di mare;

Bruzzone Giovanni, rappresentante dei lavoratori dei porti;

Dobosz cap. Elvio, rappresentante dell'Armamento peschereccio;

Fusco cap. Nicola, rappresentante dei lavoratori della pesca.

Segretario della 1ª Sezione (Sicurezza della navigazione):

Leardi dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe destinato presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

Segretario della 2ª Sezione (Trasporto marittimo merci pericolose):

Palladino dott. Luigi, consigliere di 1ª classe destinato presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

Le funzioni di segretario del Comitato riunito in seduta plenaria saranno svolte dal dott. Luigi Palladino, o, in caso di assenza o di impedimento dal consigliere di 1ª classe dott. Giovanni Leardi.

Art. 2.

In conformità di quanto previsto dai commi secondo e terzo dell'art. 21 della legge citata nelle premesse, la prima sezione del Comitato, incaricata di esprimere pareri sui problemi specificatamente attinenti alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, è composta dai seguenti membri:

dott. Giuseppe Cimino, dott. Amedeo Montanari, dott. Ubaldo Grimaldi, dott. Angelo Cerchia, magg. gen. P. Giuseppe Lombardi, prof. ing. Giuseppe Sarchiola, prof. ing. Goffredo Bronzi, cap. di vasc. Romualdo Balzano, dott. ing. Saverio Trozzi, dott. ing. Lorenzo Spinelli, com. Corrado Pinotti, dott. ing. Enrico Beraldo, ing. Paolo Martinoli, ing. Carlo Lolli Ghetti, com. Luigi Mucci, cap. Michele Bevilacqua, com. Euclide D'Agostino, cap. Elvio Dobosz, cap. Nicola Fusco.

La seconda sezione del Comitato, incaricata di esprimere parere sui problemi specificatamente riferentisi alla classificazione, carico, trasporto per mare e sbarco delle merci pericolose, è composta dai seguenti membri:

dott. Amedeo Montanari, dott. Angelo Cerchia, maggiore gen. P. Giuseppe Lombardi, prof. ing. Giuseppe Sarchiola, dott. Luigi Giannico, cap. di vasc. Romualdo Balzano, ing. Eduardo Colangelo, ten. gen. S. Te. A. aus. Antonio Avallone, prof. Raffaello Nuccorini, dott. ingegnere Giovanni Nardi, dott. ing. Saverio Trozzi, dottor ing. Lorenzo Spinelli, com. Corrado Pinotti, dott. ingegnere Enrico Beraldo, ing. Paolo Martinoli, ing. Carlo Lolli Ghetti, com. Luigi Mucci, cap. Michele Bevilacqua, com. Euclide D'Agostino, Giovanni Bruzzone.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento del Comitato graveranno sul capitolo 1081 del bilancio del Ministero della marina mercantile dell'esercizio finanziario corrente e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 marzo 1967

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1967
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 160

(11110)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1967.

Sostituzione di due membri delle Commissioni provinciali di Cosenza, Catanzaro, e Reggio Calabria per la rivalutazione dei terreni espropriati nei territori silani in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 15 marzo 1956, n. 156, recante norme sul pagamento delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1956, al registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 3 dicembre 1956, con il quale sono state costituite le Commissioni provinciali, di cui all'art. 4 della citata legge n. 156;

Vista la nota n. 10120/67 del 22 giugno 1967, con la quale l'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, comunica che dei due funzionari che rappresentano l'Opera in seno alle Commissioni sopra menzionate, il dott. Salvatore Tata è deceduto, ed il dott. Mariano Vigna è stato destinato ad altra attività, e designa in sostituzione dei medesimi i funzionari dott. Fausto Quintieri, quale membro effettivo, e dott. Giuseppe Rossi, quale membro supplente;

Decreta:

Il dott. Fausto Quintieri ed il dott. Giuseppe Rossi sono nominati rispettivamente membro effettivo, con funzioni di segretario, e membro supplente delle Commissioni provinciali di Cosenza, Catanzaro, e Reggio Calabria — costituite col decreto ministeriale 31 luglio 1956, citato nelle premesse — in sostituzione del dottor Salvatore Tata e del dott. Mariano Vigna.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1967
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 70

(11159)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 13 e 14 ottobre 1967, per effetto della astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici finanziari, si è verificato un arresto nel normale funzionamento degli uffici stessi;

Ritenuto che le situazioni verificatesi nei giorni predetti, per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica in dipendenza dello evento di carattere eccezionale di cui sopra, devono essere sistemate ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica, verificatesi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dall'astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici stessi, è stabilito nei giorni 13 e 14 ottobre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: PRETI

(11161)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Sostituzione di un membro del Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche e, in particolare, l'art. 10 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del Comitato direttivo dell'Ente anzidetto;

Visto l'esito delle elezioni delle rappresentanti delle iscritte in seno all'Organo succitato da parte del Consiglio nazionale nella riunione del 18 dicembre 1964, quale risulta proclamato nel verbale della riunione medesima, rimesso dall'Ente suddetto con la nota n. 15272 del 23 dicembre 1964, nelle forme e nei termini prescritti;

Vista la nota n. 4018 del 13 luglio 1967, con la quale il succitato Ente ha comunicato che la signorina Antonia Cantoni eletta dal Consiglio nazionale ha presentato le dimissioni da membro del Comitato direttivo del predetto Ente;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della suaccennata legge, alla sostituzione del membro dimissionario, con la rappresentante delle iscritte che nelle richiamate elezioni segue immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti;

Decreta:

La signora Meridia Giannini è nominata membro del Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche in sostituzione della signorina Antonia Cantoni, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

(11338)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative clausole particolari di polizza, presentate dalla Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e delle relative clausole particolari;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa 8 N, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: Andreotti

(11004)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e delle relative clausole particolari;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tar. XXI-*bis*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: Andreotti

(11003)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Approvazione del piano territoriale paesistico della fascia costiera del territorio del comune di Sperlonga.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 30 maggio 1956; 15 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 1960, e 2 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1962, con i quali parte del territorio del comune di Sperlonga veniva assoggettata alle disposizioni della citata legge n. 1497

del 1939, e considerata l'opportunità di sottoporre il territorio medesimo alle normative di un piano territoriale paesistico;

Visto il progetto di piano territoriale paesistico della fascia costiera del territorio del comune di Sperlonga, all'uopo redatto dalla Soprintendenza ai monumenti del Lazio;

Considerato che il progetto medesimo è stato pubblicato a cura del sindaco del Comune interessato mediante affissione all'albo comunale e contemporaneo deposito nella segreteria per un periodo di mesi tre;

Viste le opposizioni prodotte dagli interessati nei confronti del sopracitato progetto di piano;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1962, con il quale a norma dell'art. 24 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, è stata istituita una apposita Commissione per l'esame del piano territoriale paesistico della fascia costiera del territorio del comune di Sperlonga;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1963, con il quale la Commissione predetta è stata confermata per l'esercizio finanziario 1963-64;

Vista la relazione in data 27 giugno 1964, con cui la Commissione medesima, esaminato il piano, ha ritenuto di proporre che esso sia modificato nei termini di cui agli schemi di elaborato grafico e di regolamento allegati alla relazione stessa;

Ritenuto che il piano territoriale paesistico della fascia costiera del territorio del comune di Sperlonga, così modificato, appare idoneo a raggiungere i fini previsti dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Decreta:

E' approvato il piano territoriale paesistico della fascia costiera del territorio del comune di Sperlonga, nella redazione di cui all'elaborato grafico ed alle norme di regolamento allegate al presente decreto del quale fanno parte integrante.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(11111)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Circolo cooperativo Regosella », con sede in Regosella di Uboldo (Varese) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 30 giugno e 1° luglio 1967 alla Società cooperativa « Circolo cooperativo Regosella », con sede in Regosella di Uboldo (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Circolo cooperativo Regosella », con sede in Regosella di Uboldo (Varese), costituita per rogito notaio dott. Gherardo Cazzaniga in data 26 marzo 1950 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Liano Pozzi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

(11048)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Circolo XXV Aprile », con sede in Busto Arsizio (Varese), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 3-6 luglio 1967 alla Società cooperativa « Circolo XXV Aprile », con sede in Busto Arsizio (Varese), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Circolo XXV Aprile », con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito notaio dott. Visentini Isnardo in data 16 gennaio 1949, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Villa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

(11012)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1967.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali e delle rendite assicurate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore:

Condizioni particolari per l'aumento periodico del capitale assicurato, complementare delle assicurazioni in caso di morte a vita intera, miste, a termine fisso e combinate, stipulate con o senza visita medica;

Condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico delle rendite e dei capitali assicurati, complementare alle assicurazioni in caso di vita, con o senza controassicurazione.

Roma, addì 21 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11166)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1967.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 4 ottobre 1965, n. 1531, con la quale l'Amministrazione provinciale di Vercelli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Masserano-Lessona », della lunghezza di km. 5+095, costituita dall'ex sedime ferroviario;

Visto il voto n. 499 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 aprile 1967, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Vista la nota dell'Ufficio del genio civile di Vercelli in data 18 agosto 1967, n. 7515 attestante che detto sedime è di proprietà dell'Amministrazione provinciale anzidetta;

Ritenuto che la strada suindicata può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Masserano-Lessona », della lunghezza di km. 5+095.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11172)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1967.

Approvazione delle condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1965.

Roma, addì 21 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11168)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1967.

Approvazione delle condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Unione Subalpina di Assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società « Unione Subalpina di Assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte, presentate dalla Società « Unione Subalpina di Assicurazioni », con sede in Torino, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1965.

Roma, addì 21 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11169)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1967.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1946, n. 8, relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 9 luglio 1966;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del revisore direttore generale dott. Vincenzo Loreto designato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica del decreto ministeriale 27 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 9 luglio 1966, in luogo del direttore generale dott. Vincenzo Loreto fa parte del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, il dott. Mario Pugliesi, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(11231)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Modificazioni alle modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1966, registro n. 33 Finanze, foglio n. 292, con il quale sono state stabilite le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina, nonchè per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dall'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608;

Considerato che l'Amministrazione finanziaria non è temporaneamente in grado di provvedere alla fornitura di tutto il quantitativo della soluzione adulterante prevista dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale, attesa la ingente richiesta per la campagna di riscaldamento in corso;

Decreta:

Articolo unico.

Qualora il Laboratorio denaturanti dello Stato non possa fornire l'apposita soluzione prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 settembre 1966, l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina deve essere eseguita aggiungendo ad ogni quintale di prodotto, oltre alla sostanza colorante stabilita dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale, grammi 100 di ftalato dibutilico tecnicamente puro.

Tale ultima sostanza deve essere fornita dalle aziende petrolifere interessate e prima dell'impiego deve essere analizzata e riconosciuta idonea dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette. Essa deve essere introdotta e custodita, fino al momento dell'impiego, insieme con la sostanza colorante, in adatto magazzino soggetto al vincolo della doppia chiave.

Il movimento di introduzione e di estrazione della sostanza adulterante è tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico.

Resta ferma l'osservanza di tutte le altre norme del decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Il presente decreto, che ha efficacia fino al 28 febbraio 1968, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: PRETI

(11554)

DECRETO PREFETTIZIO 17 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1964, numero 46594 Div. 3ª, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967;

Vista la lettera in data 25 agosto 1967, con la quale l'Ordine degli ingegneri della provincia di Novara designa, in seno al predetto Consiglio quale rappresentante dell'Ordine stesso, il dott. ing. Mario Fabris, in sostituzione del membro deceduto dott. ing. Wilelmo Torri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. ing. Mario Fabris, presidente dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Novara, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. ing. Wilelmo Torri, deceduto.

Novara, addì 17 ottobre 1967

Il prefetto: VILLA

(11179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1967:

Bucchini Elso, notaio residente nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Magenta, distretto notarile di Milano.

Lipari Francesco, notaio residente nel comune di Grotte, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Agrigento.

Santagata Alessandro, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Civitella Casanova, distretto notarile di Teramo.

Giardino Furio, notaio residente nel comune di Muggia, distretto notarile di Trieste, è trasferito nel comune di Casatenovo, distretto notarile di Como.

Carpanelli Pietro, notaio residente nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Lendinara, distretto notarile di Rovigo.

Persico Nicola, notaio residente nel comune di Rapolla, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Lavello, stesso distretto.

(11503)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Acerra (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11397)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Tula (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11329)

Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Osilo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11330)

Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Frignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.405.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11331)

Autorizzazione al comune di Castelvolturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Castelvolturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.542.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11308)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Casaluce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.183.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11309)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Calvi Risorta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.089.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11310)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Parete (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.727.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11311)

Autorizzazione al comune di Enemonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Enemonzo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11312)

Autorizzazione al comune di Fregona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Fregona (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11313)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Roiate (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.164.427, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11314)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.441.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11315)

Autorizzazione al comune di Fontanarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Fontanarosa (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.668.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11316)

Autorizzazione al comune di Sturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Sturno (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.894.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11317)

Autorizzazione al comune di La Valle Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di La Valle Agordina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.994.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11318)

Autorizzazione al comune di Limana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Limana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.191.263, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11319)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11320)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11321)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di San Fili (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.355.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11322)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.052.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11323)

Autorizzazione al comune di Quartu S. Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Quartu S. Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11324)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Durazzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.990.058, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11325)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.916.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11326)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.209.917, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11327)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo un mutuo di L. 313.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11328)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 26 settembre 1966 al 2 ottobre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.425	1.031	zero	1.425	2.973	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg. o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	23.982	18.340	25.216	26.357	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	9.585	2.044	7.359	6.166	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	7.394	1.992	8.153	9.044	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	7.369	1.727	8.603	9.744	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	7.339	1.409	9.143	10.584	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	7.324	1.250	9.413	11.004	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	7.309	1.250	9.683	11.424	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	7.244	1.250	10.853	13.244	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	7.104	1.250	13.373	17.164	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	6.144	742	6.903	7.794	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	6.119	477	7.353	8.494	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	6.089	159	7.893	9.334	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	6.074	zero	8.163	9.754	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	6.059	zero	8.433	10.174	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	5.994	zero	9.603	11.994	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.854	zero	12.123	15.914	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.335	794	6.109	4.916	11.171
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 % .	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	30.069
	45	3. superiore al 45 % . .	zero	zero	zero	zero	4.330	51.116
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg. o meno						
	46	a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.507	17.863	22.761	23.715	36.185
	48	b. altri	25.216	23.982	18.340	25.216	26.357	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*g*)	6.144 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	7.794 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	6.119 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	8.494 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	6.089 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	9.334 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4 superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	6.074 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	9.754 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	6.059 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	10.174 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	5.994 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.994 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 % . .	12.123 (*g*)	5.854 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.914 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	8.335 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.916 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) . .	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.194
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	54.241

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	72.164 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale al 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	60.137 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	60.137 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg. .	zero	zero	zero	zero	zero	23% sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort . .	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non *specificati nella sottovoce E.*, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	59	— Pecorino . . .	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz .	zero	zero	7.610 (*l*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa . .	3.686	12.174	zero	3.686	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	11.264	zero	2.249	5.760 (*i*)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.993	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paes. terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	10.172	2.913	3.846	4.994 (*i*)	18.989
	80 84	II. altri	2.913	10.172	2.913	3.846	4.994 (*i*)	30.950
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente fra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5765)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 7 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,50	622,50	622,52	622,47	—	622,55	622,52	622,41	622,50
$ Can.	578,96	579,15	579,25	579,25	579 —	—	579,25	579,25	579,15	579,25
Fr. Sv.	143,91	143,94	143,96	143,96	143,95	—	143,97	143,96	143,96	143,95
Kr. D.	89,60	89,61	89,68	89,645	89,65	—	89,63	89,645	89,60	89,62
Kr. N.	87,02	87,03	87,05	87,015	87,10	—	87,03	87,015	87,02	87,03
Kr. Sv.	120,31	120,31	120,35	120,32	120,25	—	120,31	120,32	120,29	120,30
Fol.	173,12	173,15	173,16	173,16	173,10	—	173,15	173,16	173,11	173,14
Fr. B.	12,54	12,543	12,5450	12,5440	12,5375	—	12,54375	12,5440	12,54	12,54
Franco francese	127,01	127,03	127,03	127,025	127 —	—	127,04	127,025	127,01	127 —
Lst.	1731,81	1732,10	1732,20	1732,15	1731,75	—	1732,05	1732,15	1731,87	1732,10
Dm. occ.	155,52	156,01	155,92	155,95	156 —	—	155,95	155,95	155,56	156 —
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,0650	24,062	24 —	—	24,0615	24,062	24,07	24,06
Escudo Port.	21,59	21,60	21,60	21,60	21,60	—	21,597	21,60	21,60	21,60
Peseta Sp.	10,38	19,39	10,3850	10,3855	10,40	—	10,39	10,3855	10,38	10,38

Media dei titoli del 7 novembre 1967

Rendita 5 % 1935	108,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,425
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1967

1 Dollaro USA	622,535
1 Dollaro canadese	579.25
1 Franco svizzero	143,965
1 Corona danese	89,637
1 Corona norvegese	87,022
1 Corona svedese	120,315
1 Fiorino olandese	173,155
1 Franco belga	12,544
1 Franco francese	127,032
1 Lira sterlina	1732,10
1 Marco germanico	155,95
1 Scellino austriaco	24,062
1 Escudo Port.	21,598
1 Peseta Sp.	10,388

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 233, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 23 febbraio 1963 dalla signora Medvescek Zora, in proprio e per conto delle signore Medvescek Orsini Antonio e Medvescek Maria, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Jugoslavia, viene respinto perchè infondato.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 235, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 15 gennaio 1963 dai signori Albori Rose Evelin in Alvisi, nata a San Francisco di California il 23 agosto 1912, e Albori Martin, nato a San Francisco di California il 21 aprile 1914, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nel territorio ceduto alla Jugoslavia viene respinto perchè infondato.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 236, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 16 novembre 1963 dal signor Rodolfo Lauri quale liquidatore della S. r. l. Conservificio Quarnero, in liquidazione, con sede in Vicenza, viale Milano n. 37, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava viene respinto per quanto riguarda le asserite illegittimità che non sussistono e viene dichiarato inammissibile per quanto concerne le censure di merito improponibili in sede di ricorso straordinario.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1967, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 354, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto l'8 novembre 1962 dalla signora Besilisco Maria, nata a Montona l'8 aprile 1886, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Jugoslavia, viene dichiarato inammissibile.

(10972)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1967, registro n. 20, foglio n. 240, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 22 aprile 1966, avanzato dal geometra di R. O. in soprannumero Mantelli Samuele, in ordine al denegato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'incidente occorsogli il giorno 21 marzo 1962, in quanto le circostanze dell'incidente in questione hanno messo in evidenza gli estremi di colpa grave da parte dell'impiegato di che trattasi.

(10889)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per soli titoli ad un posto di insegnante di scultura nelle Accademie di belle arti

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di scultura nelle Accademie di belle arti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari), debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia e di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio, redatto in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L 400 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civle del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

I predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti della inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dvorà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sott'ufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400, con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione, al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, numero 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio

dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Registro n. 62, *foglio n.* 167

(9957)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili sei posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi Amministrativi e del Personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio od in scienze politiche, conseguita in una Università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

Possono altresì partecipare al concorso, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto purchè rivestano una qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) **età non superiore ad anni 32.**

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

3) Il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950 n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria. Inogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

5) Il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

6) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso,

già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 4, lett. *B*) nella quale intendono sostenere la prova orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del Comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Diritto civile;

2) Diritto amministrativo e costituzionale;

3) Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

B) *Prova orale*:

Le materie delle prove scritte;

Statistica metodologica ed applicata (nozioni);

Nozioni di diritto penale, di procedura penale e di procedura civile;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità;

Lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue a scelta del candidato: francese, inglese e tedesco.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27-200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie

italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme vericatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia

in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del Capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7 lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'utorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carirera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì il 31 *agosto* 1967
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 80

(9678)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5939 del 1° agosto 1967, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965;

Considerato che il dott. Bisceglie Nicola, vincitore della condotta medica di Fossato Serralta ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 5050 del 24 luglio 1967;

Considerato che la dottoressa Moncada Isabella che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Fossato Serralta indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5939 del 1° agosto 1967 la dottoressa Moncada Isabella è dichiarata vincitrice della condotta medica di Fossato Serralta in sostituzione del dottor Bisceglie Nicola rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Fossato Serralta.

Catanzaro, addì 18 ottobre 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

(11028)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 757/6-Amm. del 5 febbraio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1965, nonchè il decreto n. 5152/6-Amm. dell'11 ottobre 1967, con il quale il predetto decreto è stato modificato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità;

Componenti:

Privitera dott. Francesco, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Grosseto;

Ginevri dott. Adriano, medico provinciale di prima classe;

Mascia prof. Gaetano, primario del reparto di ostetricia dell'Ospedale civile della Misericordia di Grosseto;

Mazzucchelli dott. Mario, specialista in ostetricia;

Chitellotti Viarda, ostetrica condotta.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di prima classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 16 ottobre 1967

Il medico provinciale: FINIZIO

(11030)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero, in data 24 gennaio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965;

Atteso che a segretario di detta Commissione è stato nominato il dott. Enzo Colaiacomo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, il quale per sopraggiunti motivi di servizio ha prospettato la necessità di essere sostituito nell'incarico;

Ritenuto che le ragioni addotte dal predetto funzionario sono suscettibili di accoglimento e che, per l'effetto, occorre provvedere alla sua sostituzione per evitare remore nello svolgimento dei lavori concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Giacomo Romano, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso indicato in epigrafe, in sostituzione del dott. Enzo Colaiacomo, chiamato a disimpegnare altri compiti d'istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 18 ottobre 1967

(11058) *Il medico provinciale*: DEL VECCHIO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 140 del 31 gennaio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 140 del 25 maggio 1966, con il quale sono stati ammessi trentanove candidati al concorso medesimo;

Visto il decreto n. 140 del 10 ottobre 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il concorso sopraindicato;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice circa l'espletamento del concorso e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Vista la legge 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1965:

1. Lombardo Bruno	punti	74,234	su 120
2. Baldi Guido	»	70,397	»
3. Berto Corrado	»	68,545	»
4. Biondani Gabriele	»	66,892	»
5. Simio Carmelo	»	66,553	»
6. Salterini Mario	»	65,835	»
7. Della Bianca Dino	»	65,424	»
8. Biondani Guido	»	62,092	»
9. Zara Iginio	»	59,114	»
10. Borsatti William	»	57,334	»
11. Melgrati Enrico	»	55,000	»
12. Burlini Luigi	»	55,000	»
13. Tradati Franco	»	55,000	»
14. Rosin Attilio	»	55,000	»
15. Piantoni Guido	»	54,500	»
16. Sonda Pietro	»	54,500	»
17. Cozzarolo Paolo	»	54,000	»
18. Zattarin Antonio	»	53,518	»
19. Brugnara Scipione	»	53,500	»
20. Golinelli Carlo	»	53,000	»
21. Testori Leopoldo	»	53,000	»
22. Floreancig Riccardo	»	51,500	»
23. Jannetti Renato	»	51,000	»
24. Lorenzini Gian Filippo	»	51,000	»
25. Fava Giancarlo	»	50,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Venezia ed a quello dei comuni di Cavarzere, Noale, Scorzè e Martellago.

Venezia, addì 17 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: ZANACCA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1401 in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1965;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Ai seguenti candidati dichiarati vincitori del concorso suddetto sono assegnate le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Lombardo Bruno: Noale;
2) Baldi Guido: Cavarzere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Venezia, all'albo pretorio della prefettura di Venezia e dei comuni di Cavarzere, Noale, Scorzè e Martellago.

Venezia, addì 17 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(10905)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 584 del 25 gennaio 1966 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1965;
Visti i successivi decreti n. 3706 in data 20 giugno 1966, n. 1298 in data 29 marzo 1967 e n. 2321 del 31 luglio 1967 con i quali venne costituita e modificata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui trattasi:

1. Stori Costantino	punti	77,671	su 120
2. Gerola Gianfranco	»	77,292	»
3. Lasagna Guido	»	77,128	»
4. Borghesi Angiolo	»	75,930	»
5. Bernardi Clodoaldo	»	75,667	»
6. Bonfatti Paini Angiolino	»	71,688	»
7. Golinelli Carlo	»	70,867	»
8. Longhini Tullo	»	70,514	»
9. Vecchia Antigone	»	70,350	»
10. Berti Leonardo	»	68,953	»
11. Canossa Claudio	»	68,853	»
12. Morandi Luigi	»	66,017	»
13. Rineri Matteo	»	64,925	»
14. Testori Leopoldo	»	64,733	»
15. D'Annibale Aldo	»	64,517	»
16. Soresina Andrea	»	64,500	»
17. Galvani Francesco	punti	60,900	su 120
18. Gozzi Sante	»	59,115	»
19. Scandiani Onorato	»	59,000	»
20. De Francesco Carmine	»	58,237	»
21. Tradati Franco	»	58,000	»
22. Bignardi Alessandro	»	57,500	»
23. Rossetti Gilberto	»	57,000	»
24. Agnoletti Evaristo	»	55,327	»
25. Perosino Giuseppe	»	55,000	»
26. Vitali Gianfranco	»	54,000	»
27. Zattarin Antonio F.	»	54,000	»
28. Melgrati Enrico	»	53,500	»
29. Mutti Amerigo	»	53,500	»
30. Bulgarelli Guerrino	»	52,500	»
31. Lanfredi Aristide	»	52,400	»
32. Bellagamba Giorgio	»	52,000	»
33. Galuppo Bruno	»	52,000	»
34. Nardotto Antonio	»	51,500	»
35. Sacchi Giuseppe	»	50,500	»
36. Santus Luigi	»	50,500	»
37. Agosta Domenico	»	50,227	»
38. Araldi Celestino	»	50,000	»
39. Lorenzini Gianfilippo	»	49,500	»
40. Baroni Michele	»	49,000	»
41. Benatti Alcide	»	49,000	»
42. Soldà Alessandro	»	49,000	»
43. Accorsi Gino	»	44,000	»

Mantova, addì 14 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: BUCALO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2610 del 16 settembre 1967 con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1965;
Viste le preferenze delle domande in ordine alle sedi, espresse da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;
Visto il regolamento 11 marzo 1958, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Stori Costantino: Magnacavallo - Carbonara - Borgofranco Po;
2) Gerola Gianfranco: Casteldario - Villimpenta;
3) Lasagna Guido: Gonzaga;
4) Borghesi Angiolo: Ceresara - Casaloldo;
5) Bonfatti Paini Angiolino: Felonica Po.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 14 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: BUCALO

(10849)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Avviso di rettifica

Nel decreto 26 agosto 1967 concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista vacante nel comune di Forlì, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'11 settembre 1967 in luogo di: « Reggiani dott. Renzo... », leggasi: « Peggiani dott. Reneo... ».

(11238)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.